

GUIDA AI SERVIZI

edizione ★ maggio 2020

IL CAAF

COLF/BADANTI

730/REDDITI PF

RED

IMU

SUCCESSIONI

PARTITE IVA

BONUS SOCIALI

ISEE

ALTRI SERVIZI FISCALI

REDDITO DI CITTADINANZA

LA VIA PIÙ **SEMPLICE**

CGIL

CAAF



Scarica il pdf della
guida ai servizi
dei Caaf Cgil



IN VERSIONE
DIGITALE
COMPLETA



Collegati al sito cafcgil.it per avere accesso al pdf della guida ai servizi in *versione completa* e ai successivi aggiornamenti. Inquadra il codice QR per essere indirizzato alla pagina di registrazione.

Hai scaricato la versione della guida 2020.
Per trovare i nuovi contenuti cerca la ★



Per ovvie ragioni, non avremmo mai voluto, né pensato, di predisporre questo aggiornamento digitale 2020 della **Guida ai servizi dei CAAF sotto il segno della fase emergenziale**.

E invece, nel momento in cui è stato chiaro che il nostro sistema CGIL avrebbe dovuto affrontare necessariamente una fase di adeguamento tale a una situazione senza precedenti, abbiamo ritenuto fosse indispensabile adattare le nostre prassi organizzative tradizionali, per quanto possibile, alle esigenze di coloro che per i tanti cambiamenti temporanei o definitivi che stanno subendo, sono sempre più isolati dai loro contesti quotidiani e, quindi, anche dal Sindacato e dalle strutture della Tutela individuale.

Per quanto possibile, visto l'ancora notevole divario digitale esistente nel nostro Paese, stiamo provando, seppur lontani, ad avvicinare le soluzioni ai bisogni delle persone ma innanzi tutto è indispensabile consegnare all'attenzione di tutti, e soprattutto del nostro quadro attivo, le molteplici attività che il nostro sistema è in grado di offrire su tutto il territorio nazionale. Con la Guida ai servizi 2020 abbiamo riepilogato - **aggiornandole alle novità di queste settimane** - le tante prestazioni che i servizi dei CAAF della CGIL assicurano alle iscritte e agli iscritti e, più in generale, alle persone e alle loro famiglie, ma che troppo spesso non sono abbastanza conosciute.

La CGIL è da sempre il sindacato dei contratti e delle vertenze, ma è anche il Sindacato che offre - e dovrà offrire sempre di più - tutele e servizi qualificati, a partire dai luoghi di lavoro e di socialità, che riapriranno, per risolvere in modo competente i problemi individuali o familiari di chi lavora o è in pensione o di chi un lavoro l'ha perso oppure non l'ha ancora trovato.

Dopo tutti gli anni di crisi e di "semplificazioni" fasulle per i cittadini, anni in cui l'area del disagio sociale e della povertà si era ingrossata a dismisura, la richiesta di tutela individuale è cresciuta moltissimo. Eppure, noi dei CAAF della CGIL, abbiamo assicurato i nostri tradizionali standard di competenza, efficienza e di attenzione, a fronte di una progressiva e irrefrenabile riduzione dei compensi economici di legge. Ciò ha comunque accentuato, per noi, il tratto della Confederalità, attraverso risposte alle persone anche all'esigenza di reti relazionali e di prossimità che, fino ad oggi, dove presenti, avevano supportato la tenuta di un tessuto sociale tanto martoriato. Tutto ciò, adesso sarà amplificato oltre che dalla crisi sociale ed economica post-virus, da **un sistema di vita che non si incentrerà più con la stessa intensità - almeno per un po' di tempo - sulla prossimità e sul contatto diretto tra le persone**.

La storia del Sindacato è ricca di atti di solidarietà e di mutuo soccorso: è sul solco di questa tradizione ultracentenaria che continueremo a mettere a disposizione, per alcune pratiche, un servizio gratuito a quanti si rivolgono a noi. Quando ciò non sarà possibile, cercheremo di contenere al massimo i costi e lo faremo anche su quelle prestazioni per le quali il mercato impone prezzi pesanti oppure, ancor peggio, inganna le persone con offerte e risparmi, esercitando la propria attività spesso in modo irregolare e con gravi rischi di conformità alle leggi anche per l'utente stesso.

Anche quest'anno, il sesto della cosiddetta "semplificazione fiscale", siamo certi che la percentuale dei lavoratori e dei pensionati che sceglierà, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, di farsi assistere dai CAAF per la propria dichiarazione dei redditi, sarà molto elevata. Ancora una volta, ciò confermerà il ruolo insostituibile degli stessi nell'assistenza e nella tutela dei contribuenti come porto sicuro per affrontare i propri doveri fiscali, con la cura e la professionalità di sempre.

Ciò fino ad oggi si è realizzato e dovrà realizzarsi ancora, sempre più, attraverso l'impegno di operatori preparati e qualificati ma anche per tramite dei nostri delegati e degli attivisti, dando loro gli strumenti informativi e formativi per perfezionare le proprie competenze e rafforzare il protagonismo dato dall'aver scelto di rappresentare la CGIL nella società. A questo si aggiungerà quest'anno **lo sforzo che tutti insieme dovremo fare verso un maggior numero di iscritti e iscritte per cercarli e assisterli con tutti i mezzi possibili da lontano**, attraverso telefono, mail, messaggistica, portali e app dedicati per loro; così da poter sottolineare lo slogan della CGIL **"Non ti lasciamo solo!"**

Strumenti e competenze aggiornate ai nostri rappresentanti e un'offerta integrata e ampliata di tutele e servizi, possono essere la vera chiave per un rafforzamento della CGIL. A maggior ragione, però, resta sempre valido il consiglio di rivolgersi alle operatrici e agli operatori dei CAAF per instaurare o mantenere con loro un dialogo di scambio e di continuità.

Concludendo, questa nuova versione della **Guida completa in formato digitale – da scaricare e salvare** su uno smartphone, su un PC o su un altro dispositivo per averla sempre a portata di mano – è perciò uno degli strumenti più utili e immediati e conferma la necessità di eseguire e seguire un lavoro in progress, vista la continua evoluzione del nostro sistema legislativo e i cambiamenti anche repentini delle norme e delle procedure.

Buona lettura e Buon lavoro!

Mauro Soldini, Presidente Consorzio Nazionale CAAF CGIL

★ DICHIARAZIONE DEI REDDITI

- compilazione e trasmissione telematica del modello 730 all'Agenzia delle entrate
- compilazione e trasmissione telematica del modello REDDITI PF all'Agenzia delle entrate
- consulenza sulle spese detraibili/deducibili (es.: ristrutturazioni e risparmio energetico) e sulla tassazione dei redditi (es.: locazioni)

★ IMU

- calcolo e predisposizione dei moduli per il pagamento dell'IMU
- compilazione della Dichiarazione IMU e/o TASI
- consulenza e assistenza per versamenti tardivi IMU/TASI, assistenza in caso di comunicazioni e avvisi di liquidazione

★ ALTRI SERVIZI FISCALI

- compilazione e trasmissione del modello REDDITI oltre le scadenze
- assistenza cartelle, accertamenti, avvisi bonari, compliance e rateizzazione, contenzioso, istanze di rimborso
- compilazione F24, versamenti tardivi
- servizi dedicati agli amministratori di sostegno
- trasmissioni modello RLI contratti di locazione e consulenza tassazione canoni

SUCCESSIONI

- consulenza e predisposizione della Dichiarazione di Successione e della Voltura catastale
- presentazione agli uffici competenti

★ TITOLARI DI PARTITA IVA

- assistenza per adempimenti (Agenzia entrate e Registro imprese)
- assistenza regime fiscale e dichiarativo
- gestione fatturazione elettronica
- assistenza previdenziale in collaborazione con il patronato INCA CGIL

ISEE

- assistenza alla compilazione della DSU per ottenere l'ISEE al fine di accedere a prestazioni sociali agevolate e/o ai servizi di pubblica utilità
- trasmissione telematica all'INPS e successiva consegna dell'ISEE anche mediante mail

★ BONUS E PRESTAZIONI SOCIALI

- compilazione e trasmissione a SGATE delle domande Bonus sociali per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas
- Assegno Maternità e al nucleo, contributi per i servizi per l'infanzia
- Agevolazioni tariffarie riconosciute dai Comuni o altri enti (*mensa scolastica, asili nido, trasporti, TARI*)
- Carta acquisti, Carta Famiglia
- Reddito o Pensione di Cittadinanza
- Reddito di emergenza (REM)
- Bonus vacanze
- Long Term Care, Home Care Premium
- Altre agevolazioni collegate all'ISEE

RED

- assistenza alla compilazione della dichiarazione RED per la verifica del diritto da parte dei pensionati a prestazioni previdenziali e/o assistenziali legate al reddito
- trasmissione telematica all'INPS

★ DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ

- assistenza alla compilazione della dichiarazione di responsabilità per l'accesso alle prestazioni assistenziali (ACCAS/PS e solleciti ICRIC, ICLAV)
- trasmissione telematica all'INPS

★ COLF E BADANTI

- consulenza per apertura e chiusura del rapporto di lavoro
- elaborazione del prospetto paga
- predisposizione dei MAV per i versamenti contributivi

**EMERGENZA
COVID-19:**

730 oppure ISEE?



Il particolare momento che tutti cittadini stanno vivendo in questa fase di emergenza da COVID-19 ha richiesto la riorganizzazione dell'attività di assistenza e consulenza per tutti i servizi erogati, in primis per il 730 e per l'ISEE. I CAAF sono quindi sono pronti **per tutelare e assistere meglio tutti i cittadini** anche **“a distanza”** in particolare tutti coloro che saranno impossibilitati a recarsi presso i nostri uffici. Tramite smartphone, tablet o pc è possibile inviare tutti i documenti utili per la predisposizione delle pratiche, inviare a mezzo mail le deleghe o i mandati per le pratiche 730 e ISEE, prenotare o chiedere informazioni. Dal sito del Consorzio CAAF CGIL cliccando su **Trova il tuo CAAF** è possibile accedere direttamente al sito del CAAF della propria Regione e scegliere l'ufficio più vicino e comodo. **Il Caaf è vicino (anche se distante)... Passaparola!**

CGIL

CAAF

**IL CAAF CGIL TI È VICINO,
POCHI CLICK E CI PENSIAMO NOI!**

DICHIARAZIONE DEI REDDITI



Per le persone fisiche sono previste due modalità per effettuare la dichiarazione dei redditi: con il **modello 730** o con il **modello REDDITI**.

★ MODELLO 730

Il modello 730, dedicato principalmente ai lavoratori dipendenti e pensionati, si inserisce nel quadro dell'assistenza fiscale. Presenta particolari vantaggi in quanto:

- il contribuente non deve eseguire calcoli;
- in caso di risultato **a credito** il rimborso viene liquidato direttamente sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione dell'imposta;
- in caso di risultato **a debito** gli importi vengono trattenuti direttamente sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione dell'imposta.

Gli enti pensionistici effettuano i conguagli a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento del prospetto di liquidazione.

Nel caso di rimborsi di importo superiore a 4.000 euro o di dichiarazioni che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi anche mediante la verifica della documentazione. Il rimborso spettante, anziché dal sostituto d'imposta, sarà erogato dall'Agenzia al termine delle operazioni di controllo preventivo.

CHI PUÒ PRESENTARE IL 730

Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che devono dichiarare:

- redditi di lavoro dipendente e/o assimilati;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
- alcuni redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

 *Da quest'anno possono presentare il 730 anche gli eredi per conto della persona deceduta nel 2019 o nel 2020 entro il **30 settembre**.*

Il modello 730 può essere presentato:

- in forma congiunta da uno dei due coniugi;
- per conto delle persone incapaci, compresi i minori;
- dai lavoratori che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (ad esempio i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, coloro che percepiscono la disoccupazione);
- dai lavoratori dipendenti a tempo determinato inferiore all'anno, se il rapporto di

lavoro è in corso dal mese di presentazione del 730 al terzo mese successivo (es. presentazione nel mese di luglio, rapporto di lavoro da luglio 2020 a ottobre 2020);

- dai “precari” della scuola se il loro contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di giugno dell’anno successivo.

Il modello 730 **può essere presentato anche** da coloro che **non hanno un sostituto d’imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico) tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio a condizione che nell’anno d’imposta abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e solo alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente.

Si tratta ad esempio di collaboratori domestici, badanti, giardinieri, lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro o disoccupati che non percepiscono l’indennità di disoccupazione al momento della presentazione del 730 e nei tre mesi successivi, nonché il 730 presentato dall’erede per conto di un contribuente deceduto.

L’eventuale **credito verrà rimborsato** direttamente dall’Agenzia delle entrate che

- invierà un mandato di pagamento da incassare presso qualsiasi ufficio postale
- provvederà ad accreditare il rimborso direttamente sul conto corrente, se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle entrate le coordinate del suo personale conto corrente bancario o postale;
- provvederà a contattare l’erede che ha presentato il 730 per verificare l’esistenza di ulteriori eredi e stabilire la modalità di accredito (ad unico erede per conto di tutti o a ciascun erede).

L’eventuale **debito dovrà essere versato** autonomamente dal contribuente con delega F24 entro la scadenza di pagamento.

★ CHI NON PUÒ PRESENTARE IL 730

Non possono utilizzare il modello 730 e **devono presentare Modello REDDITI** i contribuenti che:

- devono dichiarare redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d’imposta Modello 770;
- non sono residenti in Italia nell’anno di presentazione della dichiarazione e in quello precedente;
- ★ devono presentare a partire dal **1° ottobre 2020** la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

IL 730 PRECOMPILATO

Il 730 precompilato è reso disponibile dall’Agenzia delle entrate a partire dal 5 maggio.

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei titolari di lavoro dipendente e di pensione il 730 precompilato. È definito “precompilato” in quanto nello stesso sono presenti **solo alcuni dati** conosciuti all’Agenzia: i redditi da lavoro e/o pensione certificati dalla CU 2020, **solo** alcune spese detraibili come i premi pagati per assicurazioni sulla vita e/o infortuni, le spese sanitarie, **solo** alcune spese deducibili quali ad esempio i contributi versati per i collaboratori domestici.

Il contribuente che si rivolge al CAAF per la presentazione del 730 è **tenuto a sottoscrivere una delega** con la quale **autorizza o non autorizza** il CAAF alla consultazione dei dati presenti nel 730 precompilato dall'Agenzia. La consultazione dei dati del precompilato è **utile** in quanto dal confronto con il 730 predisposto dal CAAF è possibile rilevare eventuali redditi o spese detraibili/deducibili non presentate dal contribuente nel corso del colloquio con l'operatore.

IL CONTRIBUENTE CHE PRESENTA IL 730 TRAMITE IL CAAF

Il CAAF verifica la **conformità** tra i dati che ha inserito nel 730 e quelli risultanti dalla documentazione esibita dal contribuente: questa attività di controllo viene definita **"visto di conformità"**.

Per questo motivo il contribuente che si affida al CAAF per compilare o presentare il 730 è **tenuto ad esibire** al CAAF tutta la documentazione, indipendentemente dall'autorizzazione a consultare il 730 precompilato. **È tenuto ad esibire i documenti** riferiti all'anno d'imposta 2019 comprovanti, ad esempio, redditi e ritenute (CU), spese detraibili e/o deducibili, acconti, eccedenze o crediti d'imposta, atti di acquisto e di stipula dei mutui ipotecari, ecc..

Se il contribuente autorizza il CAAF al prelievo del 730 precompilato, **ha una tutela in più** in quanto il CAAF confronta i dati forniti dal contribuente con quelli riscontrati nel precompilato segnalando al contribuente eventuali incongruenze. Attraverso questo controllo, oltre ad archiviare la documentazione esibita, **il CAAF tutela maggiormente il contribuente**, evitandogli **maggiori imposte, sanzioni e interessi** a suo totale carico qualora commettesse eventuali errori o dimenticanze nel presentare autonomamente la dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia effettuerà il controllo formale nei confronti del CAAF sulle spese detraibili e deducibili, sulle ritenute/acconti/eccedenze e crediti esposti nel 730. Il CAAF, che ha stipulato una polizza assicurativa per la propria attività di assistenza, **risponde delle sanzioni** mentre il contribuente sarà tenuto a versare la maggiore imposta dovuta e i relativi interessi.

*Se nell'aprire il visto di conformità il CAAF si accorge **di aver commesso errori**, può rimediare presentando una **dichiarazione rettificativa** (con il consenso del contribuente) oppure una **Comunicazione dati rettificati** (senza il consenso), versando la sanzione sulla maggiore imposta dovuta, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.*

Il CAAF provvede a:

- **controllare la documentazione e compilare il 730;**
- **effettuare i calcoli delle imposte;**
- **presentare la dichiarazione** in via telematica all'Agenzia delle entrate che provvede ad inoltrare il risultato contabile al datore di lavoro o ente pensionistico indicato in dichiarazione.

IL MODELLO 730 DEVE ESSERE PRESENTATO AL CAAF ENTRO IL 30 SETTEMBRE

È inoltre possibile presentare al CAAF il 730 integrativo entro il 26 ottobre (il 25 cade di domenica) qualora il contribuente si accorga di essere in possesso di ulteriori elementi che determinano un maggior rimborso rispetto alla precedente dichiarazione presentata.

★ MODELLO REDDITI

CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO REDDITI

Devono utilizzare il modello REDDITI i contribuenti:

- **fiscalmente residenti all'estero** che devono dichiarare redditi posseduti in Italia;
- **pensionati, residenti all'estero**, che trasferiscono la residenza in uno dei comuni del mezzogiorno;
- **docenti titolari di cattedra** che optano per la tassazione sostitutiva sui compensi da lezioni private e ripetizioni;
- **collaboratori domestici e badanti** se hanno percepito nel 2019 il TFR;
- **titolari di partita IVA** (forfetari e non);
- **soci di una società di persone**;
- **eredi** per assolvere alla dichiarazione del contribuente **deceduto** (se non hanno utilizzato il 730 entro il 30.09.2020);
- **sogetti residenti in Italia** e che, in particolari situazioni, abbiano **lavorato all'estero**;
- **tutti i contribuenti persone fisiche**;
- coloro che hanno **già presentato il modello 730**, ma sono **tenuti a presentare anche il modello REDDITI** in alcuni casi particolari (ad esempio: se hanno percepito redditi di capitale di fonte estera, capital gains e/o investimenti all'estero, il TFR erogato a colf/badanti o giardinieri ecc.).

Il Modello REDDITI PF deve essere presentato **entro il 30 novembre**, se la presentazione viene effettuata per via telematica direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa tramite il CAAF.

Non può essere presentato in forma congiunta.




Se presentato tramite CAAF, quest'ultimo non ha l'obbligo del visto di conformità, con un'unica eccezione: in presenza di crediti di importo superiore a 5.000 euro che il contribuente intende compensare con debiti di natura diversa (esempio un credito Irpef e un debito cedolare secca) deve essere apposto il visto.

Dal **modello REDDITI** può scaturire un saldo contabile a debito oppure a credito.

Il **saldo a debito** e gli acconti risultanti dal modello REDDITI devono essere versati direttamente dal contribuente (versamenti in autotassazione) utilizzando il modello F24. Il CAAF a nome e per conto dei propri assistiti può trasmettere telematicamente il modello di pagamento: il **pagamento in via telematica è obbligatorio** in presenza di **compensazioni** tra debiti e crediti d'imposta.

Il **saldo a credito** delle imposte risultanti dal Modello REDDITI può essere:

- chiesto a rimborso;
- lasciato a credito per essere utilizzato in compensazione di imposte a debito.

 ★ *Le scadenze relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi o al pagamento delle imposte, compresa l'IMU, quando cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.*

IMU

La Legge di Bilancio 2020 è intervenuta sulla tassazione degli immobili: ha istituito la **nuova IMU**, abolito la **TASI** e riconfermato la **TARI**.

★ CHI DEVE PAGARE LA NUOVA IMU

Trattandosi di un'imposta sugli immobili situati in Italia, sono in generale tenuti al pagamento della nuova IMU, anche se non residenti nello Stato, i seguenti soggetti:

- proprietari di fabbricati, terreni e aree fabbricabili;
- proprietari della casa coniugale assegnata al coniuge, in assenza di figli, a seguito di sentenza di separazione o divorzio;
- titolari del diritto di usufrutto su fabbricati, terreni e aree fabbricabili;
- titolari del diritto di usufrutto legale (quando il proprietario è un minore);
- titolari del diritto di abitazione sull'immobile adibito ad abitazione principale (immobili di lusso);
- titolari di diritti di superficie, uso, enfiteusi;
- inquilini d'immobili in leasing dalla data d'inizio del contratto fino al termine dello stesso;
- proprietari di fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;
- proprietari d'immobili situati in Italia, che risiedono all'estero, anche se percepiscono pensione estera ed iscritti all'AIRE.

★ CHI NON DEVE PAGARE LA NUOVA IMU

Non deve pagare la nuova IMU chi possiede l'immobile in qualità di:

- proprietario dell'abitazione principale (se di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9) e delle relative pertinenze (se di categoria catastale C/2, C/6, C/7 massimo una per categoria);
- proprietario di terreni agricoli ubicati in comuni classificati "totalmente montani";
- proprietario di terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli;
- proprietario di fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni per servizio aereo, marittimo, semafori, ponti comunali, ecc.);

- proprietario della casa coniugale assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di sentenza del giudice;
- nudo proprietario;
- locatario/affittuario/comodatario.

La nuova IMU si calcola in base all'aliquote deliberate dai singoli Comuni e deve essere pagata entro:

- il **16 giugno** prima rata in acconto o unica soluzione;
- il **16 dicembre** seconda rata a saldo.



IMI/IMIS

L'IMI e l'IMIS sono le imposte sugli immobili che nei Comuni delle provincie autonome di Trento (IMIS Imposta Immobiliare Semplice) e di Bolzano (IMI Imposta Municipale Immobiliare) hanno sostituito l'IMU e la TASI. I soggetti interessati al pagamento e le modalità di calcolo delle imposte sono le stesse della nuova IMU, così come le scadenze entro le quali devono essere effettuati i versamenti.

★ IMU E TASI SINO AL 2019

Per l'IMU e la TASI dovute sino al 2019 **un'unica novità**: sarà possibile usufruire del "ravvedimento" anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione riferita all'anno in cui è stata commessa la violazione, ad esempio in caso di omesso o parziale versamento. Il **ravvedimento operoso** consente di regolarizzare spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta e non corrisposta a suo tempo, usufruendo della riduzione delle sanzioni.

DICHIARAZIONE IMU E TASI 2019

La dichiarazione IMU/TASI è una dichiarazione che il proprietario di beni immobili deve presentare al Comune in cui si trova il bene per comunicare variazioni che incidono sull'imposta dovuta.

La dichiarazione deve essere presentata, ad esempio, nei seguenti casi:

- terreno che da agricolo diventa edificabile o viceversa;
- immobile che acquista o perde il diritto alla riduzione/esenzione IMU/TASI;
- immobile dichiarato inagibile.

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI per le variazioni avvenute nel 2019 è il **31 dicembre 2020**, mentre dal 2020 il termine è fissato al **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.

CHI DEVE PAGARE LA TARI


Trattandosi di un tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è a carico dell'utilizzatore di un fabbricato. Ciascun Comune può deliberare riduzioni della tassa o altre agevolazioni prendendo a riferimento il valore ISEE. Per usufruirne occorre presentare domanda e il cittadino può farlo rivolgendosi anche al CAAF, se convenzionato con l'ente locale.

Il CAAF assiste e consiglia i contribuenti anche dopo le scadenze di presentazione della dichiarazione dei redditi, assolvendo a tutte quelle incombenze e criticità in ambito fiscale che si presentano nel corso dell'anno.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, DICHIARAZIONI OMESSE, ISTANZE DI RIMBORSO

Scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile presentare una successiva dichiarazione utilizzando il Modello REDDITI:

- **a favore del contribuente** in tutti i casi in cui dalla nuova dichiarazione scaturisce un credito, ad esempio per far valere oneri detraibili/deducibili non indicati nella prima dichiarazione;
- **a favore dell'Amministrazione finanziaria** se la nuova dichiarazione determina un debito d'imposta, ad esempio se è stato omesso un reddito o in caso di detrazioni/deduzioni non spettanti.

 *Se per qualsiasi motivo non è stata presentata la dichiarazione dei redditi entro i termini (30 Novembre), il contribuente può rimediare presentandola in ritardo entro i 90 giorni successivi alla scadenza, pagando la sanzione ridotta per la tardiva presentazione oltre ad eventuali imposte a debito, interessi e sanzioni ridotte per il tardivo pagamento.*

In tutti questi casi il CAAF può prospettare la **soluzione migliore e più conveniente** per il contribuente che potrà così correggere o integrare o presentare la propria dichiarazione anche tardivamente pagando una sanzione ridotta.

Vi sono alcuni casi in cui per il contribuente può essere più conveniente presentare un'**istanza di rimborso** per chiedere la restituzione di imposte dirette che ha versato in più o che gli sono state erroneamente trattenute dal sostituto d'imposta oppure al fine di recuperare le eccedenze di credito non utilizzate in compensazione e non riportate nelle successive dichiarazioni dei redditi. Il CAAF può assistere il contribuente proponendo, sulla base della situazione riscontrata, la soluzione migliore per ottenere il rimborso.

COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ, AVVISI DI ACCERTAMENTO, CARTELLE DI PAGAMENTO, CONTENZIOSO


I contribuenti che ricevono una comunicazione di irregolarità, un avviso di accertamento o una cartella esattoriale possono avvalersi del servizio di assistenza del CAAF.

La **comunicazione di irregolarità** viene inviata a seguito di attività di controllo delle dichiarazioni dei redditi quando l'Agenzia delle entrate ritiene sia dovuta una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione. A seguito della comunicazione il CAAF può valutare se è possibile presentare documenti che comprovino la cor-

rettezza dei dati, predisporre un'istanza in autotutela per chiedere l'annullamento o la parziale rettifica della comunicazione. Se viceversa ritiene confermata l'irregolarità può predisporre la delega F24 per effettuare il versamento delle somme dovute, dei relativi interessi e della sanzione ridotta ad 1/3 (**entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione).

L'Agenzia delle entrate svolge un'ulteriore attività finalizzata a contrastare l'evasione totale o parziale della base imponibile in relazione alle imposte sul reddito, sull'Iva, ecc.. Può contattare il contribuente oppure notifica direttamente l'**avviso di accertamento**. In entrambi i casi il CAAF può assistere il contribuente sia nella preparazione dei documenti da presentare all'Agenzia, sia nella predisposizione dell'istanza di accertamento con adesione al fine di annullare o rettificare o confermare la pretesa tributaria. A seguito del contraddittorio e della definizione dell'accertamento, predisporrà la delega F24 per versare imposta, interessi e sanzioni nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge (entro 60 giorni dalla notifica).

La **cartella di pagamento** è l'atto che l'Agenzia delle entrate - Riscossione invia ai contribuenti per recuperare i crediti vantati dagli enti creditori (es.: Agenzia delle entrate, Comuni, ecc.). Il CAAF può assistere il contribuente informandolo in merito alla richiesta di pagamento, controllando la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi presentata o ai versamenti effettuati oppure, se ritiene infondato l'addebito, può contestarlo all'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha richiesto il pagamento chiedendone l'annullamento totale o parziale.

 **Il CAAF assiste il contribuente che si trova in una temporanea ed obiettiva difficoltà economica predisponendo la domanda di rateizzazione delle somme dovute a seguito di cartelle di pagamento. Le somme dovute possono essere rateizzate, a seconda delle situazioni, da 72 a 120 rate di importo costante e in determinati casi è richiesta l'Attestazione ISEE.**

Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (avviso di accertamento, cartella di pagamento) tramite il CAAF può essere assistito nel procedimento di mediazione/reclamo oppure **può presentare ricorso** in Commissione tributaria per chiederne l'annullamento totale o parziale.

Il CAAF informa e assiste il contribuente anche nel caso di liquidazione delle imposte sui **redditi soggetti a tassazione separata** (per esempio, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione).

COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLI F24, MODIFICA DEI DATI

IL CAAF offre il **servizio di compilazione e/o di trasmissione** del modello di pagamento F24. Nel caso in cui il contribuente intenda compensare i debiti d'imposta con i propri crediti è sempre tenuto a trasmettere il modello F24 per il tramite di un CAAF o altro intermediario.

Egli potrà utilizzare autonomamente i servizi di internet banking esclusivamente per



pagare le imposte con F24 ma **senza alcuna compensazione** di crediti con debiti. Il contribuente può essere assistito anche in caso di errori o dimenticanze riferite ai pagamenti, al fine di evitare future contestazioni da parte dell'Agenzia, nel caso in cui:

- abbia autonomamente presentato una delega F24 con dati errati;
- abbia dimenticato di versare entro la scadenza le imposte a debito.

★ REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE

I contratti di locazione di immobili superiori ad una durata di 30 giorni devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate, versando le imposte di registro ed i bolli occorrenti per l'adempimento. Il CAAF assiste il contribuente che voglia attivare un contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, ad uso transitorio, ad uso commerciale come negozi e botteghe oppure fondi rustici. Il contribuente **può essere assistito nella stipula** del contratto di locazione dal **SUNIA**. Il CAAF, sia nel caso di prima registrazione che di rinnovo o proroga, **può predisporre per conto del contribuente** il modello RLI trasmettendolo in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro i termini (30 gg.).

Prima di procedere alla registrazione del contratto il contribuente **potrà usufruire anche del servizio di consulenza** del CAAF che proporrà la tassazione sui redditi da locazione più favorevole e informandolo su tutti gli adempimenti utili per optare per la **cedolare secca (21%, 10%** per i contratti a canone concordato).

SERVIZI DEDICATI ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La persona che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un **amministratore di sostegno**.

L'amministratore di sostegno viene nominato con decreto del Giudice Tutelare che definisce l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in nome e per conto della persona interessata. Alcuni esempi degli atti che possono essere demandati all'amministratore di sostegno: operare sul conto corrente, pagare l'affitto o le utenze domestiche, vendere un immobile o investire/disinvestire titoli.

Negli ultimi anni sempre più cittadini si rivolgono al CAAF per avere informazioni sulla modalità di nomina dell'amministratore di sostegno e sugli adempimenti che è chiamato ad assolvere chi ricopre tale incarico.

È opportuno precisare che l'amministratore di sostegno deve essere nominato dal Giudice della Volontaria Giurisdizione del luogo dove l'amministrato ha la residenza o il domicilio.

Per soddisfare le richieste pervenute al CAAF è stato istituito il nuovo servizio "Amministratore di sostegno" che offre informazioni e assistenza ai richiedenti:

- la stesura del ricorso da presentare al Giudice Tutelare presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione;
- la presentazione del ricorso, previa delega al CAAF che potrà così seguire tutto l'iter burocratico necessario sino alla nomina;
- la gestione della rendicontazione delle voci di entrata e di spesa, oltre alla relazione accompagnatoria, in base alle scadenze fissate dal Giudice Tutelare.

SUCCESSIONI

La successione ereditaria rappresenta il passaggio del patrimonio attivo e passivo dal deceduto agli eredi.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

In presenza di immobili di proprietà del deceduto, deve sempre essere presentata la dichiarazione di successione, mentre occorre verificarne l'obbligo se esistono solo beni mobili.

La successione può essere:

- **legittima**, se la persona deceduta non aveva fatto "testamento": l'eredità si devolve agli eredi secondo il rapporto di parentela indicato dalla legge;
- **testamentaria**, se il deceduto aveva predisposto un testamento: l'eredità si devolve alle persone e per le quote in esso indicate.

★ CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La presentazione, che deve avvenire entro un anno dal decesso, deve essere effettuata da uno degli eredi.

In presenza di più eredi, gli stessi possono scegliere liberamente chi presenterà e firmerà la denuncia di successione.



*A seguito dell'epidemia COVID-19 i termini di presentazione della successione, delle volture catastali, dei versamenti di imposte e tasse, in scadenza **nel periodo compreso tra 8.03.2020 e 31.05.2020**, sono posticipati al **30 giugno 2020**. Se risultasse necessario presentare subito la denuncia di successione, ad esempio per sbloccare il conto corrente, le relative imposte e tasse dovranno essere versate contestualmente e non si potrà quindi usufruire della proroga.*

Il decesso di una persona presuppone per gli eredi anche altri adempimenti di varia natura quali ad esempio:

- passaggio di proprietà dell'autoveicolo;
- cambio di intestazione delle utenze;
- accolti di mutuo;
- chiusura posizioni bancarie/assicurative;
- subentro nei contratti di locazione;
- dichiarazione dei redditi e pagamento IMU del deceduto.

Da quest'anno **gli eredi possono presentare**, a nome e per conto dei deceduti nel 2019 o entro il 30 settembre 2020, **il modello 730/2020**.

L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO

APERTURA DELLA PARTITA IVA

Il primo adempimento fiscale da porre in essere per l'avvio di una nuova attività di lavoro autonomo o d'impresa è la richiesta di attribuzione del numero di Partita Iva. A tal fine è necessario predisporre e consegnare all'Agenzia delle entrate la "**DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ**" entro 30 giorni dall'avvio.

Le persone fisiche **esercenti arti e professioni**, non tenute all'iscrizione presso il Registro delle Imprese, devono compilare il **modello AA9/12**; è possibile rivolgersi ad un intermediario abilitato per l'invio telematico del modello all'Agenzia delle Entrate.

Per i contribuenti che invece **avviano un'attività d'impresa** (artigiana o commerciale), la richiesta di attribuzione della Partita Iva deve essere inoltrata all'Agenzia delle entrate con la **Comunicazione Unica** (ComUnica) per il tramite del **Registro Imprese**.

COMUNICAZIONE UNICA

La presentazione della pratica **ComUnica** per l'impresa vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione alla CCIAA e, ove sussistano i presupposti di legge, ha effetto anche ai fini previdenziali, assistenziali (Inps, Inail) e fiscali nonché per l'ottenimento della partita IVA.

Requisiti necessari per poter spedire telematicamente la pratica ComUnica sono:

- **l'iscrizione al servizio Telemaco** – Consultazione ed Invio Pratiche;
- **il possesso della Firma Digitale**.

È possibile delegare la predisposizione e l'invio della ComUnica ad un intermediario, attraverso **la sottoscrizione di apposita procura speciale**; in tal caso sarà il soggetto incaricato a sottoscrivere digitalmente il modello di Comunicazione Unica.

LA SCELTA DEL REGIME FISCALE

Con l'apertura della Partita Iva è necessario individuare il regime fiscale cui aderire; la scelta inciderà, oltre che sulla tassazione, anche sugli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali da porre in essere.

Attualmente l'imprenditore individuale, il professionista e l'artista possono decidere di aderire al regime "**ordinario**" o, se sussistono le condizioni, al regime "**forfetario**" (agevolato).

REGIME FISCALE "ORDINARIO" PER IMPRENDITORI INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI

Per i contribuenti che adottano il regime "ordinario", il reddito imponibile, dato dalla differenza tra ricavi (o compensi) e costi contabilizzati secondo il principio di cassa, è tassato con le aliquote a scaglioni Irpef, oltre che ad Irap del 3,9%, se dovuta. Ai fini reddituali tali soggetti sono tenuti alla presentazione del Modello Redditi, del Modello Irap al verificarsi

dei requisiti e alla compilazione degli Indici di Affidabilità Fiscale (ISA), salvo le ipotesi di esonero/esclusione dagli stessi. Non sono previste semplificazioni fiscali in materia di Iva per i contribuenti in regime ordinario ed è obbligatoria la fatturazione elettronica.

REGIME FORFETARIO - AGEVOLATO

A partire dal 1° gennaio 2015 il regime forfetario rappresenta il **regime naturale** per le persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, arte o professione in forma individuale (già in attività o non), che rispettano i requisiti prescritti e, al tempo stesso, non incorrono in una delle cause di esclusione.

REQUISITI PER L'ACCESSO AL REGIME FORFETARIO E CAUSE DI ESCLUSIONE

La legge di Bilancio 2020 ha modificato le condizioni d'accesso al regime al regime forfetario, in particolare è necessario verificare, nell'anno precedente (2019) di:

- non aver percepito più di 65.000 euro di ricavi/compensi;
- non aver sostenuto più di 20.000 euro di costi per personale dipendente e/o assimilato (dipendenti, collaboratori, borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori a progetto, etc.).

Per accedere al regime forfetario è necessario inoltre verificare di non incorrere in una delle cause di esclusione dal regime. In particolare, le ipotesi che comportano l'esclusione dal regime forfetario sono:

1. l'applicazione di regimi speciali Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
2. la residenza all'estero del soggetto;
3. l'esercizio prevalente di operazioni di cessione fabbricati e/o mezzi di trasporto nuovi;
4. la contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari durante l'esercizio dell'attività in regime forfetario;
5. il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa arte o professioni;
6. lo svolgimento dell'attività professionale o d'impresa in prevalenza nei confronti dei datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili;
7. aver percepito più di 30.000 euro di reddito di lavoro dipendente/assimilato (es. pensione) nell'anno precedente l'accesso al regime (non rileva se il rapporto di lavoro è cessato).

Il possesso di una partecipazione in una società di persone è quindi di ostacolo all'applicazione del regime forfetario, così come la partecipazione in Srl quando si verificano al contempo due condizioni, ovvero: la partecipazione è di controllo e la Srl esercita la stessa attività economica svolta dalla persona fisica in regime forfetario. Da ultimo, per evitare la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di collaborazione con partita Iva, è ora previsto che il soggetto forfetario debba svolgere le proprie prestazioni lavorative prevalentemente in favore di committenti diversi dal proprio datore di lavoro (o da colui che era tale nei due anni precedenti) o da soggetti ad egli riconducibili.

SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI

Rispetto al regime ordinario, il regime forfetario permette una serie di semplificazioni a livello amministrativo, contabile e fiscale, le più significative sono:

- l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica;
- la non applicazione dell'Iva nelle fatture di vendita;
- l'esclusione dai principali adempimenti Iva (detrazione, liquidazione, versamento, comunicazione trimestrale e dichiarazione dell'imposta);
- l'esclusione dallo "Spesometro estero";
- l'esclusione dall'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- esclusione dagli ISA;
- esclusione dall'applicazione delle ritenute d'acconto.

Dal 2020, per i soggetti in regime forfetario che decideranno facoltativamente di emettere tutte le fatture di vendita in formato elettronico è previsto un regime premiale, ovvero la riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono tenuti a conservare i documenti contabili e fiscali emessi e ricevuti nonché a presentare la dichiarazione dei redditi, Modello Redditi PF, alle ordinarie scadenze, così come a versare l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi dichiarati.

L'imposta dovuta dal contribuente forfetario è calcolata applicando al reddito imponibile l'**aliquota del 15% (5% per le nuove attività)**. La base imponibile su cui va applicata l'imposta si determina moltiplicando i ricavi incassati nell'anno per il coefficiente di redditività stabilito per legge, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività svolta. L'imposta così determinata sostituisce la contribuzione Irpef, Irap e le addizionali comunali e regionali.

Applicando il regime forfetario, i costi relativi all'attività non sono deducibili analiticamente ma a forfait, in base alla percentuale di redditività attribuita. L'unica eccezione riguarda i contributi previdenziali dovuti per legge e pagati nell'anno che si deducono dal reddito lordo.

LA GESTIONE PREVIDENZIALE

GESTIONE IVS ARTIGIANI E COMMERCANTI

Gli imprenditori iscritti alla CCIAA come **commercianti** o nella sezione speciale degli **artigiani**, devono annualmente provvedere al versamento dei c.d. **contributi «fissi»**, suddivisi in 4 rate di pari importo e calcolati dall'INPS sulla base del reddito minimale fissato annualmente dall'Istituto. Le scadenze di **versamento dei contributi dovuti sul reddito minimale** sono: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio dell'anno successivo.

Tali importi devono essere versati a prescindere dal reddito prodotto durante l'anno, salvo il ragguglio a mesi calcolato dall'Inps per il primo anno d'attività. Se il reddito dichiarato ai fini previdenziali da questi soggetti supera poi l'importo minimale, sull'eccedenza sono dovuti ulteriori contributi da versare in acconto, sulla base del reddito dell'anno precedente, e a saldo, in sede di dichiarazione annuale, sulla base

del reddito effettivo prodotto nell'anno. **I versamenti sul reddito eccedente il minimale** avverranno, in acconto, con due rate annuali con scadenza: 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) e 30 novembre.

L'importo a saldo, se dovuto, sarà versato il 30 giugno (o il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%) dell'anno successivo a quello cui la contribuzione si riferisce.

Per il 2020 l'Inps ha fissato il reddito minimale in euro 15.953,00 (Circolare Inps 17 febbraio 2020, n. 28).

L'aliquota contributiva 2020 prevista per le due gestioni è pari al **24%**, a questa, solamente per la gestione dei commercianti, va sommato uno **0,09%**, a titolo aggiuntivo, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (**24,09%**).

È dovuto per tutti, inoltre, un contributo per le **prestazioni di maternità** stabilito nella misura di **0,62 euro mensili (7,44 euro all'anno)**.

Per i soli contribuenti iscritti alla gestione IVS artigiani o commercianti che hanno aderito al regime forfetario, dal 1° gennaio 2016 è prevista la facoltà di optare per un **regime contributivo agevolato** che consiste nella **riduzione del 35% dei contributi** dovuti sul reddito d'impresa prodotto in vigenza di tale regime. La domanda per la riduzione dei contributi deve essere presentata entro il 29 febbraio 2020 (o tempestivamente in caso di avvio dell'attività da marzo in poi).

GESTIONE SEPARATA INPS

I liberi professionisti privi di una cassa di previdenza professionale sono tenuti all'iscrizione alla **Gestione Separata INPS**. In generale l'importo su cui calcolare i contributi dovuti coincide con il reddito imponibile ai fini fiscali, dato dalla differenza tra ricavi (o compensi) incassati e costi sostenuti nell'anno. Il contributo dovuto alla gestione Separata è calcolato applicando all'imponibile le aliquote vigenti nell'anno di riferimento, per il 2020 le aliquote sono:

- 25,72% per i soggetti titolari di partita Iva e privi di altra copertura previdenziale;
- 24% per i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione.

Il contributo è totalmente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un importo pari al 4% dei compensi lordi. Il versamento dei contributi avviene in acconto e a saldo alle stesse scadenze previste per i versamenti delle imposte; non è previsto il versamento di contributi fissi annuali, gli importi vengono determinati a consuntivo, in sede di dichiarazione annuale, in base al reddito effettivamente prodotto nel periodo d'imposta.

CASSE PROFESSIONALI

I professionisti iscritti ad albi professionali o ad elenchi (avvocati, ingegneri, architetti, geometri, dottori commercialisti, medici, veterinari, psicologici, etc.) versano generalmente i contributi alla Cassa previdenziale di appartenenza. Si tratta di **Fondi autonomi** che gestiscono in termini di imposizione, riscossione e recupero i contributi obbligatori dovuti dai lavoratori professionisti, in modo del tutto autonomo rispetto all'Inps. Ciascuna cassa ha le proprie regole, in generale esse prevedono il versamento di un **contributo minimale** dovuto da tutti indipendentemente dal reddito annuo



prodotto, di un **contributo “soggettivo”** calcolato in percentuale rispetto al reddito dichiarato, e di un **contributo “integrativo”** addebitato dal professionista in fattura al cliente e poi riversato alla Cassa. Alcune gestioni prevedono inoltre il versamento del contributo di maternità e specifiche riduzioni contributive per i professionisti in base all'età anagrafica o all'anzianità lavorativa.

IL SERVIZIO OFFERTO PER LA GESTIONE DELLA PARTITA IVA

Il CAAF CGIL presta assistenza a professionisti, lavoratori autonomi, artisti ed imprenditori che lavorano in proprio, **senza avvalersi di dipendenti**, fornendo assistenza per l'avvio di nuove attività o per la gestione di quelle già in essere. l'assistenza comprende:

- Apertura / Chiusura / Variazione della Partita IVA;
- Iscrizione al Registro Imprese;
- Tenuta della contabilità e gestione degli adempimenti fiscali obbligatori;
- Gestione della fatturazione elettronica;
- Predisposizione e trasmissione telematica della Dichiarazione dei redditi;
- Assistenza previdenziale in collaborazione con il patronato INCA CGIL.

ISEE

L'**ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è uno strumento che misura la ricchezza del nucleo familiare per modulare l'accesso a diverse prestazioni sociali e socio-sanitarie (in moneta e in servizi) erogate da Enti o Istituzioni pubbliche. Gli elementi del nucleo familiare che vengono valutati ai fini del calcolo ISEE sono tre:

- **il reddito** di tutti i componenti il nucleo familiare;
- **il loro patrimonio** (valorizzato al 20%);
- **una scala di equivalenza** che tiene conto della composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

La **DSU** (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentata in forma di autocertificazione, **è il modulo con il quale il cittadino dichiara** gli elementi utili per il calcolo dell'ISEE. Le informazioni in esso contenute sono in parte **autocertificate** dal cittadino e in parte, quali i dati fiscali più importanti e quelli relativi ai trattamenti erogati dall'INPS, **acquisite direttamente** dagli archivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS.

COME SI OTTIENE L'ISEE

Il cittadino presenta al CAAF la DSU contenente i dati da autocertificare ed ottiene la ricevuta di avvenuta presentazione. Il CAAF trasmette in via telematica al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS i dati autocertificati contenuti nella DSU.

Il sistema informativo ISEE, a seguito della ricezione dei dati autocertificati, provvede all'acquisizione dei dati presenti nelle banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate

e completa la DSU. Viene quindi determinato l'**indicatore ISEE** che è reso disponibile al dichiarante della DSU mediante la consegna dell'**attestazione del calcolo**.

L'**attestazione ISEE** che viene restituita contiene, per ogni indicatore ISEE richiesto, i seguenti elementi:

- **il nucleo familiare di riferimento** per il calcolo dell'indicatore;
- **il valore dell'indicatore ISEE**;
- **le prestazioni a cui è possibile accedere** utilizzando l'indicatore calcolato;
- **le modalità di calcolo dell'indicatore** con dettaglio dei dati sintetici;
- **il periodo di validità dell'attestazione** ed eventuali **omissioni/differmità rilevate**.

All'**ISEE Ordinario o Standard** si affiancano ulteriori indicatori ISEE da utilizzare per la richiesta di alcune **tipologie di prestazioni** ed in **presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare** quali:

- **l'ISEE per prestazioni agevolate per minori** utilizzato ad esempio per la richiesta dell'assegno di maternità da tutte quelle mamme disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere i mesi di contribuzione che l'INPS versa per la maternità, dell'*assegno di sostegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori*, del *Bonus Bebè*, per la riduzione della *retta asili nido* e per altri servizi per l'infanzia ecc.;
- **l'ISEU per prestazioni Universitarie** utilizzato ad esempio per la richiesta delle agevolazioni sulle *tasse universitarie, mense, borse di studio* ecc.;
- **l'ISEE per prestazioni socio-sanitarie** per persone maggiorenni con disabilità e/o non autosufficienti utilizzato ad esempio per richiedere l'*assistenza domiciliare*;
- **l'ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali** utilizzato ad esempio per la richiesta di particolari prestazioni che prevedono *ricoveri presso istituti, residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, o ospitalità alberghiera*;
- ★ **l'ISEE corrente** previsto per chi già ha un ISEE in corso di validità e può ottenere un ISEE sostitutivo, definito "**corrente**", perché calcolato in base ad una situazione economica recente. I dati reddituali, di uno o più componenti il nucleo familiare, possono essere aggiornati in virtù di un **peggioramento della condizione lavorativa** come ad esempio in caso di licenziamento o cassa integrazione oppure a causa di una **variazione del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 25%**. L'ISEE corrente è valido per un periodo di **6 mesi** salvo ulteriori variazioni. In presenza di ISEE corrente valido, se uno dei componenti trova una nuova occupazione e/o fruisce di nuovi trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, che non rientrano nel reddito complessivo ai fine IRPEF, **dovrà presentare** un nuovo ISEE corrente **entro due mesi** dall'inizio della variazione.


★ LA VALIDITÀ DELL'ISEE

Tutte le attestazioni ISEE rilasciate nel corso dell'anno scadranno il **31 dicembre**.

★ BONUS E PRESTAZIONI SOCIALI

Il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta sia per la fornitura di energia elettrica/gas che per la fornitura idrica) ha l’obiettivo di aiutare le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica/gas e per il consumo di acqua.

I tre bonus sono cumulabili se ricorrono i requisiti, ma ogni nucleo familiare può richiedere l’agevolazione per disagio economico e/o fisico per una sola fornitura di energia elettrica.

 *A seguito dell’epidemia da COVID-19, per i BONUS ENERGIA/GAS/IDRICO in scadenza tra il 01.03.2020 e il 31.05.2020 è possibile rinnovare la domanda entro il 31 luglio 2020.*

IL BONUS ENERGIA ELETTRICA

È uno “sconto” applicato attraverso una compensazione sulla fattura dell’energia elettrica. Ne hanno diritto i soggetti intestatari di una fornitura elettrica utilizzata per uso domestico nella propria abitazione di residenza.

Può essere richiesto ed erogato:

- **in presenza di un disagio economico** certificato dall’indicatore ISEE del nucleo familiare;
- **in presenza di un disagio fisico** di uno dei componenti del nucleo familiare, certificato dall’ASL; si tratta di casi in cui una grave malattia impone l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

★ L’importo del bonus energia: in caso di disagio economico varia in base ai componenti della famiglia anagrafica e ammonta da un minimo di 125 euro ad un massimo di 173 euro; in caso di disagio fisico varia in base alla potenza contrattuale, alle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate, al tempo giornaliero e ammonta da un minimo di 185 euro ad un massimo di 663 euro (importi anno 2020).

IL BONUS GAS

È una riduzione sulle bollette del gas naturale dell’abitazione di residenza riservata alle famiglie a basso reddito e a quelle numerose certificato dall’indicatore ISEE.

Può essere richiesto da:

- **clienti domestici diretti** (intestatari del contratto di fornitura), in tal caso la riduzione viene riconosciuta nella bolletta;
- **clienti domestici indiretti** (utilizzano un impianto condominiale centralizzato), in tal caso il beneficio sarà riconosciuto in un’unica soluzione con pagamento tramite bonifico;
- **clienti misti**, in tal caso l’agevolazione viene riconosciuta nella bolletta.

Non spetta il beneficio a chi utilizza il GPL e il gas in bombola.

★ L’importo del bonus gas: l’importo varia in base alla categoria d’uso associata alla fornitura di gas (acqua calda sanitaria e/o cottura, acqua calda sanitaria e/o cottura

più riscaldamento), alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica. Ammonta da un minimo di 32 euro ad un massimo di 264 euro (importi anno 2020).

IL BONUS IDRICO

Il bonus sociale idrico è una riduzione della spesa per il consumo di acqua di famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. I beneficiari del bonus avranno cinquanta litri di acqua al giorno gratis per ogni componente familiare e tale consumo verrà scontato sulle tariffe applicate in bolletta. Le condizioni per ottenere il bonus sono le stesse che valgono per i bonus elettrico e del gas ovvero la presenza di un disagio economico certificato dall'indicatore ISEE del nucleo familiare.

Può essere richiesto da:

- **clienti domestici diretti** (intestatari del contratto di fornitura), in tal caso la riduzione viene riconosciuta nella bolletta;
- **clienti domestici indiretti** (utilizzano un impianto condominiale centralizzato) in tal caso il beneficio sarà riconosciuta in un'unica soluzione con pagamento su conto corrente o assegno circolare, a seconda delle modalità scelte dal proprio gestore.

Il bonus idrico garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell'utente. Ad esempio: una famiglia di 4 persone non pagherà 73 metri cubi di acqua all'anno. La tariffa agevolata applicata dal gestore non è unica a livello nazionale, quindi per individuare quale sia il corrispettivo (tariffa agevolata) che deve essere applicato ai 18,25 metri cubi e conoscere il valore del bonus, l'utente dovrà consultare il gestore per conoscere la tariffa agevolata applicata e l'importo del bonus a cui ha diritto.

★ Comuni ai tre bonus sociali sono i **requisiti ISEE**, che per l'anno 2020, ammettono al beneficio dei bonus le famiglie appartenenti:

- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
- ad un nucleo familiare **con più di 3 figli a carico** e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.

Unica eccezione è la richiesta del bonus elettrico per **disagio fisico** ovvero, qualora sia presente nel nucleo familiare un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti, la famiglia può ottenere il bonus **per disagio fisico** senza necessitare del requisito ISEE.

Gli importi dei bonus sono aggiornati annualmente dall'ARERA: per i clienti domestici diretti sono scontati direttamente nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei **12 mesi successivi** alla presentazione della domanda, mentre per i clienti domestici indiretti (bonus gas e/o idrico) l'erogazione avviene attraverso l'emissione di un bonifico domiciliato erogato in un'unica soluzione.

È possibile utilizzare un **unico modulo** per chiedere il bonus elettrico e/o gas per disagio economico e/o idrico. In questo modo si compila una sola volta la domanda di ammissione, che può essere cumulativa dei tre bonus o solo per uno o due di essi. L'istanza

di richiesta di ammissione al bonus, corredata di un'attestazione ISEE in corso di validità, può essere presentata al CAAF convenzionato o al Comune di residenza.

*Per garantire la continuità dell'agevolazione bonus energia, gas e/o idrico il cittadino deve presentare domanda di rinnovo **entro un mese prima della scadenza dell'agevolazione, tranne per il bonus energia per disagio fisico che non deve essere mai rinnovato. Ad esempio: bonus riconosciuto nel periodo 1.09.2019 - 31.08.2020, la domanda di rinnovo deve essere presentata entro il 31 luglio.***

★ ASSEGNO MATERNITÀ E NUCLEO, CONTRIBUTI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA

L'assegno di maternità è una prestazione assistenziale a favore **della nascita o dell'ingresso in famiglia del minore**, pagata direttamente dall'INPS ai richiedenti in possesso di determinati requisiti fra cui un indicatore **ISEE Minorenni** che non superi determinati valori stabiliti ogni anno con decreto ministeriale (ad esempio per il 2020 Indicatore ISEE con tre componenti non superiore a 17.416,66 euro). La domanda deve essere presentata al Comune di residenza, autonomamente o tramite il **CAAF** convenzionato, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo **entro sei mesi** dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo. L'assegno 2020, se spettante in **misura piena**, ammonta a **348,12 euro** mensili corrisposto per **cinque mensilità**.

L'assegno al nucleo familiare è un contributo a favore delle famiglie **con almeno tre figli/e minorenni**, pagato direttamente dall'INPS ai richiedenti in possesso di determinati requisiti fra cui un indicatore **ISEE Minorenni** che non superi determinati valori (ad esempio per il 2020 Indicatore ISEE non superiore a 8.788,99 euro). La domanda deve essere presentata al Comune di residenza, autonomamente o tramite il **CAAF** convenzionato, **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno, a condizione che la famiglia anagrafica risulti composta almeno da un genitore e tre figli minori del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. L'assegno 2020, se spettante in **misura piena**, ammonta a **145,14 euro** mensili per **13 mensilità**.

★ ASSEGNO DI NATALITÀ

La Legge di Bilancio 2020 ha esteso l'**assegno di natalità** (c.d. bonus bebè) per **ogni figlio** nato o adottato dal **1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell'adozione del bambino.

La suddetta prestazione è stata estesa con criterio "universalistico" e ricalcolata in base a **nuove soglie ISEE**. Analogamente a quanto previsto per gli eventi avvenuti nel 2019, anche per i nati, adottati o in affidamento preadottivo nel corso del 2020 è stata riconosciuta una **maggiorazione del 20%** dell'importo dell'assegno in caso di figlio successivo al primo.

I **nuovi importi** previsti dalla legge di Bilancio sono i seguenti:

- in presenza di ISEE (in corso di validità) **non superiore a 7.000 euro** annui l'assegno di

- natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo, (160 euro al mese per il primo figlio o 192 euro al mese per figlio successivo al primo);
- se l'ISEE (in corso di validità) è **superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro**, l'assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo (120 euro al mese per il primo figlio o 144 euro al mese per figlio successivo al primo);
 - ISEE (in corso di validità) **superiore a 40.000 euro**, l'assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo, (80 euro al mese per il primo figlio o 96 euro al mese per figlio successivo al primo).

La durata massima di pagamento dell'assegno non può essere superiore a 12 mensilità. **In assenza di ISEE in corso di validità** al momento della presentazione della domanda per l'assegno di natalità (es.: DSU non presentata, ISEE scaduto, DSU senza bambino per il quale l'assegno è richiesto), per gli eventi di nascita o adozione **avvenuti nel 2020**, contrariamente a quanto previsto dalla normativa precedente, l'assegno di natalità verrà comunque corrisposto. La prestazione in suddetto caso sarà erogata nella misura minima di 80 euro al mese (96 euro in caso di figlio successivo al primo). Nel suddetto caso, l'Inps invierà una comunicazione al richiedente avvertendolo che in mancanza di valida certificazione è riconosciuto soltanto l'importo minimo dell'assegno.

Gli ulteriori requisiti previsti per accedere alla prestazione dovranno essere autodichiarati al momento della domanda di prestazione con assunzione di responsabilità del richiedente in caso di dichiarazioni false e mendaci (art. 76, D.P.R. n.445/2000). Le Strutture territoriali dell'INPS effettueranno i controlli sulle varie autodichiarazioni procedendo alla revoca/decadenza dal beneficio, con recupero dell'eventuale indebito.

Nel caso in cui un **ISEE valido** venga presentato successivamente al momento della presentazione della domanda di assegno, l'importo **potrà essere integrato della differenza spettante** dalla data di presentazione della DSU dalla quale sia scaturito un **ISEE minorenni valido**.

La domanda di assegno si presenta online all'INPS o tramite il Patronato INCA CGIL.

★ BONUS ASILI NIDO

Il **Bonus asili nido** è un riconoscimento economico sia per il pagamento di asili nido pubblici e/o privati, sia per forme di ausilio, presso la propria abitazione, per bambini di età inferiore ai tre anni, affetti da patologie croniche e gravi.

La legge di Bilancio 2020 ha elevato l'importo del buono fino a un massimo di **3.000 euro** sulla base dell'**ISEE minorenni**, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

A decorrere dal 2020, l'importo della prestazione erogata **varia in base al valore dell'ISEE minorenni** riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:

- ISEE minorenni **fino a 25.000 euro**, l'importo erogabile ammonta a **3.000 euro**;

- ISEE minorenni **da 25.001 euro e fino a 40.000 euro**, l'importo erogabile ammonta a **2.500 euro**;
- ISEE minorenni **da 40.001 euro in poi**, l'importo erogabile ammonta **1.500 euro**. Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a **1.500 euro**.

La domanda di assegno si presenta online all'INPS o tramite il Patronato INCACGIL.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE LEGATE ALL'ISEE RICONOSCIUTE DAI COMUNI O ALTRI ENTI

Coloro che vogliono beneficiare di una riduzione o esenzione tariffaria possono presentare al Comune di residenza o tramite i **CAAF** convenzionati apposita domanda entro i termini fissati dai bandi o avvisi. Al fine di determinare il diritto all'agevolazione il Comune verificherà i requisiti e le condizioni dei richiedenti. Si tratta di quei servizi per i quali attraverso la presentazione dell'ISEE e di una specifica domanda si può accedere ad agevolazioni quali ad esempio:


- asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia;
- mense scolastiche;
- attività pomeridiane ed extra scuola, centri estivi;
- prestazioni scolastiche (Bonus libri scolastici, borse di studio);
- trasporto per studenti, anziani e soggetti portatori di handicap;
- TARI;
- contributo affitto per morosità incolpevole;
- contributo affitto per il sostegno all'accesso delle abitazioni locate.

★ CARTA ACQUISTI, CARTA FAMIGLIA,

Coloro che si trovano in condizioni di **disagio economico e sociale** hanno la possibilità di accedere a tre specifici benefici diversificati in base al valore dell'**ISEE** in corso di validità, all'età o alla composizione del nucleo familiare:

- Carta Acquisti ordinaria (Social card);
- Carta Famiglia;
- Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza.

La carta acquisti è stata istituita nel 2015 e confermata dalla legge di Bilancio 2019 per gli anni **2020 e 2021**. È una carta digitale che permette sia acquisti nei negozi, sia acquisti online. Possono richiederla i **nuclei familiari con almeno tre figli** conviventi di età non superiore a **26 anni**, cittadini italiani o appartenenti a Paesi membri dell'unione europea, regolarmente residenti in Italia, può essere utilizzata da tutti i componenti lo stesso nucleo familiare. La carta è valida fino quando i figli presenti nel nucleo non supereranno l'età richiesta e saranno conviventi.

 **A seguito dell'epidemia da COVID-19, solo per il 2020, la carta può essere richiesta dai nuclei familiari con almeno 1 figlio a carico, residenti in specifici comuni o aeree dell'Italia contagiate dal virus. In questo caso la carta è valida fino al 31.12.2020.**

★ REDDITO DI CITTADINANZA, PENSIONE DI CITTADINANZA

Il reddito di cittadinanza (RdC) è una misura che vuole **garantire ai cittadini** una vita dignitosa attraverso reinserimento attivo al lavoro, qualificazione e riqualificazione delle professionalità, istruzione dei figli, accesso alle cure mediche se necessarie, al fine di contrastare la povertà e le disuguaglianze. Nella sua funzione di contrasto alla povertà, la misura include anche la **Pensione di cittadinanza** (PdC) che viene riconosciuta ai nuclei familiari composti a uno o più componenti di età **pari o superiore a 67 anni** e da persone con disabilità grave (indipendentemente dall'età).

Il RdC **può essere richiesto**: dai cittadini italiani o familiari di un cittadino italiano o appartenenti a paesi membri dell'Unione europea, cittadini di paesi terzi extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolari di protezione internazionale. Il richiedente deve essere residente in Italia da **almeno 10 anni**, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Per accedere al RdC occorre soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa che riguardano il valore dell'ISEE e il valore di redditi, patrimoni mobiliari e immobiliari del nucleo familiare, oltre all'eventuale possesso o detenzione di auto, moto o imbarcazioni.

La **domanda può essere presentata** dal cittadino tramite il **CAAF convenzionato** con l'INPS o il **Patronato INCA**, direttamente on line sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali oppure in modalità cartacea alle Poste Italiane o tramite il sito INPS.

L'**importo** del RdC o della PdC **varia** in base ai componenti il nucleo familiare ai fini **ISEE** e al reddito. In caso di accoglimento della domanda, pena decadenza dal beneficio, tutti i componenti il nucleo devono rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.



A seguito dell'epidemia da COVID-19, dal 23.02.2020 e fino al 1.06.2020, sono sospesi di diritto gli obblighi collegati all'erogazione del reddito (RdC/PdC): disponibilità immediata al lavoro, variazione del nucleo familiare, variazioni del patrimonio immobiliare e acquisto di beni durevoli (auto/moto ecc.).

★ REDDITO DI EMERGENZA (REm)

È un nuovo strumento previsto dal decreto-legge "Rilancio", in corso di pubblicazione al momento della stesura della presente guida. È rivolto ai nuclei familiare **in condizione di necessità economica** in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 **non coperti dagli attuali sussidi**.

Il REem, come il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza non è una misura individuale, ma è una **misura rivolta ad un nucleo familiare definito in povertà** sulla base di indicatori reddituali e patrimoniali di tipo familiare. Nei fatti, si tratta di una misura a sostegno del reddito delle fasce più deboli che si pone come obiettivo dare liquidità alle famiglie più in difficoltà.

La composizione del nucleo familiare del richiedente **è quella definita ai fini ISEE**, composto quindi dai soggetti appartenenti alla famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, **salvo alcune eccezioni**.

CHI NE HA DIRITTO

Possono accedere al reddito di emergenza i nuclei familiari **in possesso cumulativamente, al momento della domanda**, dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento **al componente richiedente il beneficio**;
- b) **un valore del reddito familiare**, riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa, inferiore ad una soglia pari all'ammontare del beneficio del REm stesso;
- c) valore del patrimonio mobiliare familiare come definito ai fini ISEE **con riferimento all'anno 2019** inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- d) valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a **15.000 euro**.
- e) assenza nel nucleo familiare di componenti **che percepiscono o hanno percepito** di contributi previsti nel Decreto Cura Italia.

Il Reddito di Emergenza previsto nel Decreto-Legge "Rilancio" va **da 400 euro a 840 euro** e ha una durata di **due mesi**. La base di calcolo è 400 euro che vanno moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza previsto per il Reddito di Cittadinanza.

A CHI SI PRESENTA

Entro il termine del mese di giugno 2020 la domanda di REm può essere presentata dal richiedente il beneficio:

- direttamente sul sito dell'INPS
- avvalendosi dell'assistenza alla compilazione presso il CAAF convenzionato con l'Inps
- presso il Patronato INCA CGIL.

La modulistica dalla **Domanda REm** verrà predisposta da INPS.

Si ricorda che il Decreto-legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, altrimenti perde efficacia sin dall'inizio.

★ BONUS VACANZE

Il Decreto-legge "Rilancio" ha introdotto un bonus destinato alle famiglie sotto forma di "incentivo", ovvero si tratta di un "credito d'imposta" da spendere in parte in strutture ricettive italiane (alberghi, agriturismi, campeggi e B&B) e in parte da scontare nella dichiarazione dei redditi.

A CHI SPETTA

Alle famiglie in possesso di un indicatore **ISEE 2020 uguale o inferiore a 40.000 euro** e il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare. Le spese

debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi in una struttura ricettiva italiana e documentate tramite fattura elettronica o analogo documento commerciale.

Il bonus può essere utilizzato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Il credito è attribuito nella misura massima di **500 euro** per ogni nucleo familiare.

La misura del credito è di **300 euro** per i nuclei familiari composti da **due persone** e di **150 euro** per quelli composti da **una sola persona**.

Per l'80% sarà sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura**, mentre il restante 20% andrà come **detrazione dall'imposta sul reddito**.

Il pagamento del servizio deve essere corrisposto **senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione** di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici **diversi da agenzie di viaggio e tour operator**.

Le modalità per beneficiare del bonus vacanze saranno definite con un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'INPS e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda che il Decreto-legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, altrimenti perde efficacia sin dall'inizio.

LONG TERM CARE, HOME CARE PREMIUM

Nell'ambito delle prestazioni sociali l'INPS ha previsto un *bando di concorso*, chiamato **Long Term Care**, per il riconoscimento di aiuti economici a copertura totale o parziale del costo sostenuto da persone con patologie croniche o disabilità che necessitano di ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) o in strutture specializzate. Dopo la pubblicazione del bando annuale si presenta all'**INPS** la domanda online, avendo cura di aver già richiesto l'indicatore **ISEE sociosanitario residenze**, riferito al nucleo familiare in cui è presente il beneficiario.

Home Care Premium è un intervento di assistenza domiciliare rivolto a persone non autosufficienti (pensionati e familiari) iscritti alla gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. I beneficiari avranno diritto ad un contributo economico a rimborso della spesa sostenuta per un assistente familiare regolarmente assunto, ad una prestazione integrativa a supporto del loro piano assistenziale. Dopo la pubblicazione del bando annuale si presenta la domanda online dal portale **INPS** assicurandosi di aver già richiesto l'**ISEE Socio Sanitario**.

ALTRE AGEVOLAZIONI COLLEGATE ALL'ISEE

Bonus Vacanza (Estate INPSieme): l'INPS ogni anno bandisce borse di studio per soggiorni estivi di vacanza e studio (Estate INPSieme) in Italia, della durata di una o due settimane, e all'estero, della durata di due settimane.



Ammissione alle case albergo per pensionati: l'INPS, tramite un bando di concorso pubblico annuale, offre ai pensionati pubblici iscritti al Fondo Credito ospitalità residenziale nella casa albergo di Monte Porzio Catone (Roma) e nella casa albergo "La Pineta" di Pescara garantendo vitto, alloggio, servizi comuni, assistenza sociale, medica, dietetica e infermieristica.

Ospitalità presso "Case del Maestro": ogni anno vengono banditi dall'INPS tre concorsi di soggiorni climatico-termali presso le Case del Maestro di proprietà dell'Istituto e altre strutture ricettive convenzionate; i bandi di concorso sono rivolti agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale in servizio o in pensione, ai loro orfani minorenni e familiari conviventi, ai vedovi e agli orfani minorenni di iscritto deceduto.

RED

Il **RED** è una dichiarazione reddituale che l'INPS **richiede annualmente** ai pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito, ad esempio: integrazione al minimo pensioni di reversibilità, assegni al nucleo familiare, maggiorazione sociale, ecc..

Attraverso il **RED** l'ente previdenziale **verifica la sussistenza dei requisiti reddituali** da parte del pensionato per continuare ad avere diritto alla prestazione.

L'INPS chiede queste informazioni attraverso una matricola con la quale identifica anche i redditi che, se posseduti dal titolare della prestazione e/o da alcuni componenti del nucleo familiare, **rilevano ai fini della determinazione della prestazione stessa.**

NON DEVE PRESENTARE IL RED

Chi per obbligo o per facoltà, presenta il 730 o REDDITI PF e non possiede redditi, che seppur esenti o esclusi dalla dichiarazione, sono rilevanti ai fini della prestazione.

DEVE PRESENTARE IL RED

- Chi per obbligo o per facoltà presenta il 730 o il modello REDDITI PF e **possiede altri redditi**, in taluni casi anche **esenti o esclusi** dalla dichiarazione dei redditi;
- Chi, pur avendo presentato la dichiarazione dei redditi, è titolare di **pensioni estere o di reddito da lavoro autonomo**;
- Chi è comunque esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed effettivamente non la presenta.

I titolari di pensione residenti all'estero, interessati dalla rilevazione dei redditi, riceveranno dall'INPS una comunicazione postale (**RED EST**) che deve essere restituita all'istituto pensionistico esclusivamente tramite il **Patronato INCA CGIL** o per il tramite dell'Autorità Consolare Italiana.

I titolari di pensione residenti in Italia non riceveranno alcuna comunicazione postale, pertanto dovranno recarsi al **CAAF convenzionato** per la compilazione del modello RED o potranno provvedere autonomamente a presentare la dichiarazione tramite il sito INPS.

Riceveranno invece una lettera di **Sollecito** coloro che nell'anno precedente non hanno reso la dichiarazione reddituale all'INPS. Attenzione, perché coloro che non presenteranno il modello RED possono incorrere nell'eventuale sospensione o revoca delle prestazioni percepite.



SCADENZA PRESENTAZIONE MODELLO RED

*Con la pubblicazione dell'INPS del **messaggio 1402 del 29 marzo 2020**, è stata disposta la proroga della scadenza, che passa **dal 31 marzo al 18 maggio 2020**, salvo eventuali proroghe successive.*

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Ogni anno l'INPS richiede ai titolari di prestazioni economiche di invalidità civile l'attestazione della permanenza o meno dei requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento, tramite presentazione di apposita autocertificazione. Esistono tre autocertificazioni (Modelli ICRIC FREQUENZA, ICLAV e ACCAS/PS) rivolte a contribuenti con invalidità parziale e totale.

■ **Modello ACCAS/PS (ACCertamento requisiti per ASsegno o Pensione Sociale):** dichiarazione di residenza effettiva in Italia ed eventuali ricoveri gratuiti. Il Modello ACCAS/PS riguarda i titolari di pensione sociale, che devono dichiarare la loro dimora in Italia o all'estero, anche per brevi periodi, ed i titolari di assegno sociale, che dovranno segnalare anche l'eventuale stato di ricovero in una struttura pubblica o privata, quindi con retta a parziale o totale carico di enti pubblici.

■ **Modello ICRIC (Invalidità Civile RICoveri)**

- **per i titolari di indennità di accompagnamento**, relativamente al solo sollecito 2018, tenuto conto che a partire dal 2019 i dati relativi ai ricoveri sono forniti dal Ministero della Salute;
- **per i titolari di indennità di frequenza**, relativamente al solo sollecito 2018, tenuto conto che i dati relativi alla frequenza scolastica sono forniti dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

■ **Modello ICLAV** per i titolari di invalidità civile di lavoro, relativamente al solo sollecito 2018, tenuto conto che i dati relativi allo svolgimento di attività lavorativa sono forniti direttamente all'Agenzia delle Entrate.



SCADENZA PRESENTAZIONE MODELLO DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

*Con la pubblicazione dell'INPS del **messaggio 1402 del 29 marzo 2020**, è stata disposta la proroga della scadenza, che passa **dal 31 marzo al 18 maggio 2020**, salvo eventuali proroghe successive.*

Riconoscere, valorizzare e qualificare il lavoro di cura, sostenere le famiglie e le persone non autosufficienti, mettere in rete le risorse e le opportunità è possibile se si affermano i diritti di chi cura e i diritti di chi è curato!

PER I LAVORATORI ITALIANI O DI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

Il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore, dopo aver concordato, con riferimento al Ccnl, gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.).

Il lavoratore deve essere in possesso del codice fiscale e di un documento di identità valido.

PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Se il lavoratore si trova in Italia, con regolare permesso di soggiorno, l'assunzione avviene con le modalità previste per i lavoratori domestici italiani e comunitari.

Se il lavoratore risiede all'estero, il datore di lavoro deve attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi dell'anno in corso e, a partire dalle scadenze indicate, presentare la domanda di nulla osta al lavoro.

Il datore di lavoro:

- deve garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore;
- per l'assunzione di una colf deve dimostrare di possedere, un reddito annuo di importo almeno doppio rispetto all'ammontare della retribuzione lorda annua dovuta al lavoratore;
- per l'assunzione di una badante, il datore di lavoro non ha l'obbligo di dimostrare la sua capacità economica, se egli stesso o un componente della sua famiglia sono affetti da patologie che ne limitano l'autosufficienza;
- deve impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
- deve assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato.

Il Decreto Legge n. 18/2020, convertito dalla Legge n.27/2020, ha disposto che i **permessi di soggiorno** dei cittadini di Paesi terzi **conservano** la loro validità **sino al 31 agosto 2020**.

*A seguito dell'epidemia da COVID-19, **sono sospesi** i pagamenti dei contributi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per colf e badanti ricadenti nel periodo **dal 23.02.2020 e fino al 1.06.2020**. Gli stessi **dovranno essere effettuati entro il 10 giugno**, senza l'applicazione di sanzioni e interessi. I CAAF sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.*

★ BONUS LAVORATORI DOMESTICI

Il Decreto-legge “Rilancio” ha introdotto una nuova misura a sostegno dei lavoratori operanti nel settore domestico. Si tratta di un contributo economico a favore di chi svolge il lavoro domestico, dunque prevalentemente colf e badanti, la cui attività lavorativa si è ridotta a causa degli effetti delle disposizioni nazionali per contenere la diffusione del contagio da Ccovid-19.

A CHI SPETTA

Possono richiedere il bonus Inps colf e badanti i lavoratori domestici che:

- **alla data del 23 febbraio 2020, hanno in essere** uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali;
- **non sono conviventi** con il datore di lavoro.

Il contributo, erogato dall’Inps, sarà riconosciuto anche nel caso in cui il domestico abbia continuato a lavorare, fruito di un periodo di ferie, di un permesso non retribuito o di una sospensione extra-feriale.

A CHI NON SPETTA

Non si ha diritto a ricevere l’indennità se il lavoratore:

- **percepisce le indennità** previste dal DL n. 18/2020 “Cura Italia” ossia i bonus partite IVA, autonomi, lavoratori stagionali, agricoli e dello spettacolo e collaboratori coordinati e continuativi;
- **beneficia del Reddito di emergenza;**
- **è titolare di pensione**, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- **ha un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato** diverso dal lavoro domestico;
- **è percettore del Reddito di cittadinanza**. In questo caso, se l’importo del RdC è inferiore ai 500 euro, possono richiedere l’indennità per lavoratori domestici fino al raggiungimento della somma complessiva del bonus.

QUANTO SPETTA

L’importo del bonus lavoratori domestici è pari a **500 euro al mese** per la durata di un **bimestre**, in quanto viene concesso per i mesi di **aprile e maggio 2020**.

A CHI SI PRESENTA

L’indennità è erogata dall’Inps previa richiesta, che può essere presentata **presso il Patronato INCA**. La modulistica per accedere al beneficio **verrà predisposta da INPS**.

Si ricorda che Il Decreto-legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, altrimenti perde efficacia sin dall’inizio.

ONERI DETRAIBILI AMBITO SANITARIO
DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA

ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%
Spese sanitarie	Prestazioni chirurgiche, visite mediche specialistiche, protesi dentarie e sanitarie in genere, occhiali, spese per farmaci e analisi di laboratorio, spese mediche generiche	Parte eccedente € 129,11
Spese sanitarie per disabili	Acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e al sollevamento dei disabili: arti artificiali, poltrone e carrozzelle, modifiche all'ascensore per il contenimento della carrozzella o costruzione di rampe per eliminare le barriere architettoniche interne o esterne alle abitazioni	100%
Veicoli per disabili	Acquisto di veicoli adattati alla guida e/o alla carrozzeria, oppure non adattati a seconda della tipologia di disabilità. È possibile detrarre anche le spese sostenute per la manutenzione straordinaria del veicolo, purché effettuate entro i 4 anni dall'acquisto e in ogni caso entro il limite complessivo di € 18.075,99	Max € 18.075,99 per ogni contribuente portatore di handicap
Cane guida per non vedenti	Acquisto di cani addestrati alla guida dei soggetti non vedenti	100%
Mantenimento cane guida	Detrazione annua forfetaria delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida da parte delle persone non vedenti.	€ 1.000 ★
Interpretariato per sordomuti	Spese sostenute dai soggetti riconosciuti sordomuti, per i servizi di interpretariato	100%
Spese per addetti all'assistenza personale	Spese sostenute per gli addetti alla propria assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, quali ad esempio la retribuzione della "badante"	Max € 2.100 Condizioni: reddito non superiore a € 40.000
Spese veterinarie	Spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o pratica sportiva (veterinario, farmaci ecc.)	Parte eccedente € 129,11 fino al massimo di € 387,34 (dal 2020 fino al massimo di € 500) ★

ONERI DETRAIBILI INTERESSI PASSIVI
DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA

ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%
Interessi passivi su mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale	Mutui ipotecari stipulati dall'1.1.1993 al 31.12.2000 Mutuo stipulato nei sei mesi successivi o precedenti l'acquisto Mutui ipotecari stipulati dall'1.1.2001 Mutuo stipulato nell'anno successivo o precedente l'acquisto	€ 4.000,00 complessivi da suddividere fra i contitolari del mutuo
Interessi passivi su mutui per costruzione o ristrutturazione abitazione principale	Mutui stipulati dal 1998 per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale	€ 2.582,28 complessivi

ONERI DETRAIBILI VARI

DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA

ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%
Assicurazioni vita, infortuni, rischio morte e invalidità	Premi per assicurazione vita: la polizza deve essere stata stipulata entro il 31.12.2000 Premi per assicurazione per rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%	€ 530,00
Assicurazioni persone con disabilità	Assicurazione rischio morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave; in questa tipologia di assicurazione assume quindi rilevanza il "beneficiario" che deve essere un soggetto con disabilità grave	€ 750
Assicurazioni rischio non autosufficienza	A condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto	€ 1.291,14
Assicurazioni eventi calamitosi	Assicurazione stipulata dall'1.1.2018 per rischi eventi calamitosi su unità abitative	100%
Spese di istruzione	Spese non Universitarie: per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione	€ 800 ★ per ogni studente
	Spese Universitarie: Spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri. Il limite per le università non statali è determinato ogni anno con Decreto del Ministero dell'istruzione	100% per università statali
Retta asili nido	Spese sostenute dai genitori per la retta di frequenza ad asili nido pubblici e privati	€ 632 per ogni figlio
Attività sportive dei ragazzi (età 5/18 anni)	Iscrizione annuale o abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, per i ragazzi	€ 210 per ciascun minore
Spese funebri	Spese sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse	€ 1.550 per ciascun decesso
Intermediazione immobiliare	Compensi comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale	Max € 1.000
Erogazioni a favore di istituti scolastici	Finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa	100%
Contributi versati all'Inps per riscatto anni di laurea dei familiari a carico	I contributi versati ai fini del riscatto degli anni di laurea sono: detraibili , qualora siano stati versati dai familiari di cui il soggetto interessato è a carico; deducibili , qualora siano stati versati direttamente dal soggetto interessato	100%

* Dal 1° gennaio 2020 le spese che danno diritto alla detrazione del 19% devono essere sostenute con versamenti bancari o postali o altri sistemi di pagamento tracciabile, ad eccezione delle spese per l'acquisto di farmaci e dispositivi medici, delle spese per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o strutture private accreditate al SSN.

segue



segue ONERI DETRAIBILI VARI DETRAZIONE: 19% DELLA SPESA AMMESSA		
ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 19%
Trasporto pubblico	Spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, che consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato	€ 250
Spese per DSA	Spese sostenute per l'acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici informatici necessari all'apprendimento in favore di minori o maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) sino al completamento della scuola secondaria di secondo grado	100%
Contributi Mutuo Soccorso	Contributi versati per sé stessi dai soci alle Società di Mutuo Soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie	Max € 1.300
★ Bonus Musica Ragazzi età 5/18 Iscrizione annuale e abbonamento	Spese sostenute nel 2021 dai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 € per iscrizione annuale e l'abbonamento dei ragazzi di età 5/18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), scuole di musica, cori, bande e scuole di musica.	Max € 1.000

★ ALTRI ONERI DETRAIBILI DETRAZIONE: 50% DELLA SPESA AMMESSA		
ONERI DETRAIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI APPLICARE IL 50%
Riscatto di periodi non coperti da contribuzione	Contributi versati per usufruire della cosiddetta Pace Contributiva direttamente dal soggetto che usufruisce dell'agevolazione o dai suoi eredi e familiari (previste 5 quote annuali di pari importo). La detrazione spetta solo a chi ha presentato la domanda all'INPS e se la stessa è stata accolta positivamente.	100%
Ricarica veicoli elettrici	Spese sostenute nel periodo 1.03.2019 - 31.12.2021 per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i costi iniziali di richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 Kw (detrazione ripartita in 10 quote annuali)	Max € 3.000

DETRAZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI TERZO SETTORE		
MISURA DETRAZIONE	TIPO EROGAZIONE LIBERALE	LIMITE
19%	Erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari in Italia o all'estero	Max € 2.065,83
26%	Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS, di iniziative umanitarie, religiose o laiche	Max € 30.000
30%	Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS e delle Associazioni di promozione sociale	Max € 30.000
35%	Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle organizzazioni di volontariato	Max € 30.000

ONERI DETRAIBILI SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SULLA CASA

SPESE DI RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	TIPO DI SPESA	LIMITE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE	MISURA DETRAZIONE
<p>★ Interventi di recupero edilizio Dal 26.06.2012 al 31.12.2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su abitazioni (per le parti comuni condominiali anche per manutenzione ordinaria) - Prevenzione di atti illeciti, eliminazione di barriere architettoniche, misure antisismiche (in generale), bonifica dell'amianto, fotovoltaico per produzione energia elettrica - Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali - Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati da imprese (25% del prezzo acquisto) 	€ 96.000 per immobile	50% in 10 rate
<p>Adozione di misure antisismiche Dall'1.01.2017 al 31.12.2021</p>	Interventi volti all'adozione di misure antisismiche su immobili ubicati in zone definite ad alta pericolosità sismica (1 - 2 e 3).	€ 96.000 per immobile	50% in 5 rate
	Interventi volti all'adozione di misure antisismiche su immobili ubicati in zone definite ad alta pericolosità sismica (1 - 2 e 3), se dagli stessi ne deriva il passaggio ad una classe di rischio inferiore		70% per interventi su singole unità
	Interventi volti all'adozione di misure antisismiche su immobili ubicati in zone definite ad alta pericolosità sismica (1 - 2 e 3), se dagli stessi ne deriva il passaggio a due classi di rischio inferiore		75%* per interventi sulle parti comuni degli edifici 80% per interventi su singole unità 85%* per interventi sulle parti comuni degli edifici
<p>Acquisto di immobile ubicato in zona a rischio sismico 1 Dall'1.01.2017 al 31.12.2021</p>	Immobile realizzato mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, se dalla ricostruzione ne deriva il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore	€ 96.000 per immobile	75% del prezzo di acquisto
	Immobile realizzato mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, se dalla ricostruzione ne deriva il passaggio a due classi di rischio sismico inferiore		85% del prezzo di acquisto
<p>★ Acquisto mobili e grandi elettrodomestici</p>	Acquisti finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, detrazione condizionata dalla data di inizio degli interventi sull'immobile (detraibilità delle spese 2019 se data inizio lavori dal 1.1.2018; spese 2020 se data inizio lavori dal 1.1.2019)	€ 10.000	50% in 10 rate
<p>★ Sistemazione a verde Dal 1.01.2018 al 31.12.2020</p>	Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, anche sulle parti comuni esterne di condomini	Max € 5.000 per immobile	36% in 10 rate
<p>★ Bonus Facciate 1.01.2020 31.12.2020</p>	Spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.	nessun limite	90% in 10 rate

* Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

ONERI DETRAIBILI SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SULLA CASA

INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO ★

TIPO DI SPESA	ANNO IN CUI SONO STATE SOSTENUTE LE SPESE	LIMITE SU CUI CALCOLARE LA DETRAZIONE	MISURA DETRAZIONE dal 2011 in 10 rate
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	Dal 1.01.2015 al 31.12.2017	€ 46.153,84	65%
	Dal 1.01.2018 al 31.12.2020	€ 60.000	50%
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	Dal 1.01.2018 al 31.12.2020	€ 153.846,15	65%
Cappotti, tetti e pavimenti con bassa trasmissione termica, Pannelli solari	Fino al 5.06.2013	€ 109.090,91	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2020*	€ 92.307,69	65%
Finestre, infissi, scuri o persiane	Fino al 5.06.2013	€ 109.090,91	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2017	€ 92.307,69	65%
	Dal 1.01.2018 al 31.12.2020	€ 120.000	50%
Acquisto e posa di schermature solari	Dal 1.01.2015 al 31.12.2017	€ 92.307,69	65%
	Dal 1.01.2018 al 31.12.2020	€ 120.000	50%
Dispositivi multimediali per controllo da remoto	Dal 1.01.2016 al 31.12.2020	Nessun limite	65%
Riqualificazione energetica generale di edifici esistenti	Fino al 5.06.2013	€ 181.818,18	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2020*	€ 153.846,15	65%

*Dal 2018 la detrazione del 65% è riconosciuta per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; è esclusa la spesa per la sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A oppure con efficienza almeno pari alla classe ma sprovvisti della contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti oppure impianti con caldaie a biomasse

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti	Fino al 5.06.2013**	€ 54.545,45	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2020**	€ 46.153,84	65%
Impianti sostituiti con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A	Dal 1.01.2018 al 31.12.2020	€ 60.000	50%

** Dal 2008 la detrazione è riconosciuta per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 2012 ammessi in detrazione anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Dal 2018 non è più possibile fruire della detrazione del 65% per la sostituzione con caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o di classe inferiore alla A

Interventi sopra descritti effettuati su parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio	Fino al 5.06.2013	I limiti sono quelli riferiti alla tipologia di interventi sopra descritti per il medesimo periodo	55%
	Dal 6.06.2013 al 31.12.2020		65%
Interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali	Dal 1.01.2017 al 31.12.2021	€ 40.000 per il numero delle unità immobiliari dell'edificio	70%-75%

DETRAZIONI PER GLI INQUILINI

CANONI DI LOCAZIONE	REQUISITI	IMPORTO DETRAZIONE SPETTANTE
Inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale	Contratto stipulato o rinnovato genericamente ai sensi della L. 431/98	€ 300 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 € 150 se il reddito complessivo rientra tra € 15.493,71 e € 30.987,41
	Contratto stipulato o rinnovato ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 4, commi 2 e 3 della Legge 431/98 (canone convenzionale)	€ 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 € 247,90 se il reddito complessivo rientra tra € 15.493,71 e € 30.987,41
	Giovani di età compresa tra 20 e 30 anni, per la propria abitazione principale ma solo se diversa da quella dei genitori Contratto stipulato o rinnovato genericamente ai sensi della L. 431/98	€ 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71
Lavoratori dipendenti trasferiti per motivi di lavoro	Spetta ai lavoratori dipendenti che hanno stipulato un contratto di locazione per i primi tre anni dal trasferimento di residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo (purché situato a non meno di 100 Km dal precedente e comunque in un'altra regione)	€ 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 € 495,80 se il reddito complessivo rientra tra € 15.493,71 e € 30.987,41
Studenti universitari	Contratto stipulato per immobile ad uso abitativo ai sensi della L.431/1998 da/per studente iscritto ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km e comunque in una provincia diversa, immobile affittato sito nello stesso comune sede dell'università o in un comune limitrofo oppure per canoni relativi ai contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari	Importo detraibile non superiore a € 2.633,00 per il quale spetta una detrazione del 19% La detrazione, sempre entro il predetto limite, spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

In generale un familiare per essere considerato fiscalmente a carico **non** deve aver conseguito nell'anno d'imposta trattato un reddito complessivo **superiore a 2.840,51 €**.

Dal **1.01.2019** per i figli di età **non superiore a 24 anni**, il limite del reddito complessivo è elevato a **4.000 €**: la detrazione compete sino all'anno di compimento dei 14 anni.

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

ONERI DEDUCIBILI	TIPO DI SPESA	LIMITE DEDUCIBILE
Contributi previdenziali e assistenziali	Contributi obbligatori dei lavoratori autonomi; contributi agricoli unificati versati all'Inps; contributi per assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici; contributi facoltativi per ricongiunzione di periodi assicurativi, per riscatto laurea, per prosecuzione volontaria e per il c.d. "fondo casalinghe"	100%
Contributi per collaboratori domestici	Contributi versati per domestici e addetti ai servizi personali o familiari (colf, badanti, baby-sitter ecc.)	Fino a € 1.549,37
Contributi per fondi pensioni integrative	Contributi per previdenza integrativa e complementare se non dedotti sulla busta paga	€ 5.164,57
Contributi a Fondi Integrativi SSN	Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Deduzione spettante anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico	Max € 3.615,20
Spese mediche e di assistenza specifica a persone con disabilità	Spese mediche generiche (acquisto di farmaci e prestazioni rese da medico generico) e di assistenza specifica per le persone con disabilità nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. In caso di degenza in un istituto di assistenza o di ricovero, è possibile portare in deduzione solo la quota della retta riferita alle spese mediche e paramediche di assistenza specifica.	100%
Assegni periodici al coniuge	Stabiliti dal giudice per separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento di matrimonio. Sono esclusi gli assegni per il mantenimento dei figli	100%
Adozioni internazionali	Spese per pratiche di adozione di minori stranieri	50%
Previdenza Complementare	Contributi e premi per forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali che a fondi individuali, a deducibilità ordinaria	Max € 5.164,57
Erogazioni ONG	Contributi, donazioni e oblazioni ad organizzazioni non governative (ONG), operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	Max 2% del reddito complessivo
Erogazioni a ONLUS, OV, APS	Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle onLUS, organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione Sociale nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (deduzione alternativa alla detrazione)	100%

ESENZIONE CANONE RAI 2020 - CITTADINI ULTRASETTANTACINQUENNI

I cittadini che hanno compiuto **75 anni**, con un reddito proprio e del coniuge **non superiore a 8.000 €** e non conviventi con titolari di un reddito proprio (ad eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti), **sono esonerati dal pagamento del canone TV** se presentano una dichiarazione sostitutiva con cui dichiarano di essere in possesso dei requisiti richiesti (età e requisito reddituale).

SEDI REGIONALI CAAF CGIL

CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL

Via Boncompagni, 16 - ROMA
Tel.: 0640045576/7
E-mail: consorzio@cafcgil.it,
consorziocaafcgil@pec.it
www.cafcgil.it

CAAF CGIL ABRUZZO MOLISE

Via B. Croce, 108 - PESCARA
Tel.: 0854406240
E-mail: centroelabdati@caafabruzzocgil.it
www.cafcgilabruzzo.it

CAAF CGIL CALABRIA

Via Massara, 22 - CATANZARO
Tel.: 0961778406
E-mail: info@caafcgilcalabria.it
www.cafcgilcalabria.it

CAAF CGIL CAMPANIA

Via G. Porzio C. Dir. Isola G1
Scala D 1° Piano IN.3 - NAPOLI
Tel.: 800901220
E-mail: info@caafc Campania.it
www.caafc Campania.it

CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA

Via Alfonso Torreggiani, 3 - BOLOGNA
Tel.: 0510146297
E-mail: caaf er.cgil.it
www.caafemiliaromagna.com

CAAF CGIL LAZIO E BASILICATA

Via Ricasoli, 7 - ROMA
Tel.: Numero Verde 800678196
E-mail: segreteriacaaf@lazio.cgil.it
www.caf.lazio.it
www.cgilbasilicata.it

CAAF CGIL LIGURIA

Via Cairoli, 14/2 - GENOVA
Tel.: 0102488311
E-mail: caafc gilliguria@caafc gilliguria.it
www.caafc gilliguria.it

CAAF CGIL LOMBARDIA

Via F.lli Folonari, 18 - BRESCIA
Tel.: 030280081 / 030289611
E-mail: caaf@cgil.lombardia.it
www.assistenzaafiscale.info

CAAF CGIL MARCHE

Via 1° Maggio, 142/C - ANCONA
Tel.: 0714193011
E-mail: crs@marche.cgil.it
www.marche.cgil.it
www.caafcgilmarche.it (sito accessibile a breve)

CAAF NORD EST

Via Peschiera, 5 - VENEZIA-MESTRE
Tel.: 0415046111
E-mail: nordest@caaf.it
www.caaf.it

CAAF CGIL PIEMONTE VDA UMBRIA

Corso Brescia, 71/D - TORINO
Tel.: 0112873611
Servizi e Tutela (Perugia)
Società di Servizi Lavoro e Progresso (Terni)
E-mail: info@caafcgil.com
www.caafcgil.com

CAAF CGIL PUGLIA

Via Vincenzo Calace, 3 - BARI
Tel.: 0805277529
E-mail: caafpugl@tin.it,
caafcgilpuglia@legaldoc.it
www.caafcgilpuglia.it

CAAF CGIL SARDEGNA

Via Monastir, 35 - CAGLIARI
Tel.: 070252069
E-mail: info@caafcgil.it
www.caafcgil.it

CAAF CGIL SICILIA

Via E. Bevignani, 38 - PALERMO
Tel.: 0916822621
E-mail: caaf@caafcgilsicilia.it
www.caafcgilsicilia.it

CAAF CGIL TOSCANA

Via Di Novoli, 42/42b - FIRENZE
Tel.: 0557953111
E-mail: caaftoscana@caaf.tosc.cgil.it
www.caafcgiltoscana.it





TESTI A CURA DI

Federico Toccaceli - Consorzio Nazionale Caaf Cgil

Giovanna Piazza - Consorzio Nazionale Caaf Cgil

HANNO COLLABORATO ALL'EDIZIONE 2020

Alessandra Taddei - Caaf Cgil Lombardia

Apollonio Tommasi - Caaf Cgil Puglia



REALIZZAZIONE

Futura srl

Gli argomenti trattati nella guida potrebbero subire nel corso dell'anno modifiche normative successive alla stesura finale del testo effettuata a maggio 2020



www.cafcgil.it/guidaservizi